



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

COPIA

OGGETTO: Istanza Banca Farmafactoring SpA – provvedimento di esclusione.

L'anno **Duemiladiciannove**, il giorno **Dieci** del mese di **Settembre**, alle ore **11:00**, nella sede municipale del comune di Cardeto, il commissario straordinario di liquidazione d.ssa Dito Pasqualina, nominato con D.P.R. del 28/8/2018, ai sensi dell'art. 252 del Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- il comune di Cardeto, con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 5/6/2018, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario per l'anno 2017;
- con DPR in data 28/8/2018 è stato nominato il commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 7/9/2018 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al commissario straordinario di liquidazione d.ssa Pasqualina Dito;
- ai sensi dell'art.252, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Commissario liquidatore in data 11 settembre 2018 si è regolarmente insediato presso il comune di Cardeto, così come da delibera n. 1 in pari data;
- ai sensi dell'art. 254, comma 2, del TUEL l'11/9/2018 è stato dato avviso dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente.

VISTI:

- l'art. 252, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale l'Organo Straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 255, comma 10 del TUEL e l'articolo 5, comma 1-*bis* del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378, in base ai quali non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese;
- l'articolo 5, comma 1-*bis* del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378, introdotto dall'art.120, comma 3, lettera e) del d.lgs. 25 febbraio 1995, n.77, come modificato dall'articolo 44, comma 1, del d.lgs. 11giugno 1996, n.336, in base al quale non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;
- l'articolo 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n.232, che, introducendo una limitata deroga all'articolo 255, comma 10 del TUEL, affida alla competenza dell'organo straordinario di liquidazione dei comuni in stato di dissesto l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai soli fondi a gestione vincolata;

CONSIDERATO CHE:

- L'avv.to Roberto Castiglioni, nella qualità di procuratore della Banca Farmafactoring SpA cessionaria di Enel Energia SpA, ha prodotto istanza in data 8/11/2018, assunta al protocollo dell'Ente il

9/11/2018 al n. 3843, per il pagamento della somma di € 676,87 di cui € 39,70 quale sorte capitale riferita alla fattura n. 4801813073 dell' 11/12/2017, € 1,39 ed € 555,78 per interessi di mora per ritardato pagamento nonché € 80,00 per risarcimento danni ex art. 6 - 2° comma D: Lgs. 231/02 e ss.mm.ii.;

- il credito vantato dalla Banca Farmafactoring SpA deriva dall'atto di cessione di credito rep. N. 228125 del 22/12/2017 in notaio Claudio Cerini in Roma, notificato al comune di Cardeto il 20/2/2018;

ATTESO che la cessione del credito è stata rifiutata dal Comune di Cardeto con comunicazione n. 967 del 19/3/2018 inviata con le modalità indicate all'art. 5 dell'atto di cessione medesimo;

VISTE:

- la nota prot. 965 del 18 marzo 2019 del Responsabile del Servizio Urbanistica e Vigilanza del Comune di Cardeto con la quale è stato rappresentato l'avvenuto rifiuto dell'atto di cessione di credito mediante la comunicazione sopra indicata;
- la nota n. 3195 del 10/9/2019 del Responsabile del Servizio Economico Finanziario con la quale è stato attestato l'avvenuto pagamento della fattura n. 004801813073 del 11/12/2017 con mandato n. 255 del 17/5/2018 a seguito di determina di liquidazione del servizio Urbanistica e Vigilanza R.G. n.105/IV dell'8/5/2018;

RITENUTO, pertanto, che il credito reclamato dalla Banca Farmafactoring SpA sia stato in parte già pagato e che comunque la stessa non abbia il titolo di legittimazione attiva per avviare la richiesta di ammissione al passivo in quanto l'atto di cessione del credito risulta rifiutato dal comune di Cardeto ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 20/2016;

VISTI:

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 " Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti locali dissestati"
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"

DELIBERA

1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo con valore di motivazione;
2. di escludere l'istanza della Banca Farmafactoring SpA (prot. n. 3843 del 9/11/2018)
3. La presente deliberazione è immediatamente esecutiva a norma delle vigenti disposizioni di legge;
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme di legge.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

**Il Commissario Straordinario di liquidazione
F.to D.ssa Pasqualina Dito**

P U B B L I C A Z I O N E

La presente deliberazione, a norma dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. suddetto, viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal **10/09/2019**

**IL RESPONSABILE
F.to Luigi Fedele**

E' copia conforme all'originale
Cardeto lì **10/09/2019**

**Il Commissario Straordinario di liquidazione
D.ssa Pasqualina Dito**